




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1650 e abb.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione
e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la
promozione del settore castanicolo nazionale e della
filiera produttiva**

(Nuovo testo)

N. 82 – 17 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1650 e abb.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione
e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la
promozione del settore castanicolo nazionale e della
filiera produttiva

(Nuovo testo)

N. 82 – 17 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-17.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1650 e abb. Nuovo testo
Titolo:	Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per le Cenni Commissione di merito:	
Gruppo:	PD
Commissioni competenti:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato in sede referente dalla Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso per i pareri (seduta del 2 marzo 2022).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-17

Le norme sono finalizzate a promuovere e favorire interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti nei territori collinari e montani, nonché interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale, anche per favorire l'aggregazione dei produttori in forme associative e collettive (articolo 1).

Vengono riportate le definizioni per le finalità della legge in esame (articolo 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali viene istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni (articolo 3, comma 1).

Il Tavolo è composto da rappresentanti:

- del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali;
- dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- delle Università e degli enti di ricerca competenti (articolo 3, comma 2).

Il testo precisa che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica (articolo 3, comma 3).

Inoltre, nell'ambito del Tavolo sono costituiti:

- l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore, i cui componenti sono scelti tra i componenti del Tavolo (articolo 3, commi 4 e 5).
- un Comitato di tre assaggiatori esperti, incaricato di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne (articolo 15, comma 1).

Ai componenti dei due organismi non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati (articolo 3, comma 5, e articolo 15, comma 2). Inoltre, si precisa che le funzioni di supporto e di segreteria dei due organismi sono assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 6, e articolo 15, comma 2).

È prevista l'adozione, con decreto ministeriale, del Piano di settore della filiera castanicola, alla cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

Il piano, di durata triennale, è lo strumento programmatico-strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Inoltre, vengono indicate ulteriore finalità come: fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite,

individuare territori nei quali sono situati i castagneti, nonché definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 (vedi infra), e la tipologia di interventi ammissibili, come anche la percentuale dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1 (vedi infra).

Le regioni possono istituire, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi per la certificazione di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. D'altra parte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare, nonché promuovere specifici protocolli e disciplinari nell'ambito della filiera castanicola (articolo 5).

Le regioni sono, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, “chiamate a sviluppare” (così, testualmente, la norma) – oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, ubicato nella regione Piemonte – almeno altri due centri per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill* (articolo 6).

Per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie è previsto il finanziamento (articolo 7):

- di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo, finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 la cui attuazione è demandata a un decreto ministeriale;
- di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per cui è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Tali progetti devono essere aderenti alla programmazione risultante dal Piano di settore della filiera castanicola e **ai relativi oneri, pari pertanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Sono previsti interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura (articolo 8):

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli e per consentire alle regioni di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura;
- in attuazione del Piano di settore della filiera castanicola (articolo 4), il Tavolo di filiera per la frutta in guscio (articolo 3) predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno;

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura.

Si precisa che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati sullo sviluppo rurale possono essere previsti una serie di interventi di valorizzazione della filiera castanicola ritenuti prioritari (articolo 9).

Al riguardo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi o anche adottare specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. D'altra parte, le regioni possono dare attuazione a tali strumenti nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Sulla formazione degli operatori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 10):

- in attuazione del Piano di settore della filiera castanicola (articolo 4), può individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura;
- può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia;
- può coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali. Tali progetti potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del *marketing* agro-alimentare.

Si precisa che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso. In attuazione del Piano di settore di cui all'articolo 4, il Ministero individua "le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del

castagno" (così, testualmente, la norma), per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura (articolo 11).

In attuazione del Piano di settore della filiera castanicola, il Ministero individua i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill* da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico (articolo 12).

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene istituito il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, che costituiscono limite massimo di spesa (articolo 13).

Inoltre, si prevede, a valere sul Fondo, la concessione a favore dei castanicoltori di un contributo unico a copertura parziale delle spese sostenute per: interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (art. 13, comma 1, lett. a), per il recupero e il ripristino dell'attività di coltivazione dei castagneti (art. 13, comma 1, lett. b); per la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno (art. 13, comma 1, lett. c); interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno (art. 13, comma 1, lett. d); interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto (art. 13, comma 1, lett. e), interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di *Castanea sativa Mill* (art. 13, comma 1, lett. f).

Inoltre, sempre a valere sul Fondo, si dispone un contributo rivolto alle aziende operanti nella filiera castanicola per favorire processi di integrazione e di associazione nella produzione, raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del castagno, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole, con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera (articolo 13, comma 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, "assicurando l'invarianza dei limiti di spesa", le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Infine, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Le regioni programmano i controlli sugli interventi oggetto dei contributi del Fondo per la promozione della filiera castanicola, avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale (articolo 14, commi 1 e 2).

A carico del castanicoltore o dell'azienda castanicola beneficiari dei contributi, in particolare, si prevede:

- in caso di interventi parziali o carenti rispetto a quanto indicato nella domanda per i contributi, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato e l'esclusione dall'assegnazione dei contributi citati (articolo 14, comma 3);
- in caso di mancata realizzazione degli interventi indicati nella relativa domanda, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'importo dei contributi erogati aumentati di un terzo e la revoca del contributo (articolo 14, comma 4).

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra descritte sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo (articolo 14, comma 5).

Infine, si prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 16).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame recante interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, prevede l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio, al cui interno sono costituiti l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente e il Comitato di tre assaggiatori esperti (articoli 3 e 15). Ai soggetti che partecipano ai tre organismi istituendi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di suffragare tale assunzione di neutralità, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a verificare che le funzioni dei predetti organismi e quelle degli uffici ministeriali di supporto possano effettivamente essere espletate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'istituzione di marchi per la certificazione di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, sia da parte delle regioni che da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un marchio unico di qualità (articolo 5), non si formulano

osservazioni in quanto la previsione è di carattere facoltativo e dunque le amministrazioni interessate potranno darvi corso solo qualora sussistano le pertinenti disponibilità.

Riguardo al compito attribuito alle regioni di sviluppare altri due Centri per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, previsto all'articolo 6, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che la norma è espressa in termini di facoltà e che l'intervento deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa la previsione del finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinati al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie (articolo 7), non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è individuato in termini di limiti di spesa.

Sugli interventi previsti dagli articoli 8 e 10 non si formulano osservazioni in quanto le norme presentano carattere programmatico e facoltativo, e sono comunque assistite da una clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo agli interventi di valorizzazione della filiera castanicola ritenuti prioritari ai sensi dell'articolo 9 nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati sullo sviluppo rurale [Piano di sviluppo rurale (PSR) e Piano Strategico], si osserva che in linea generale tale previsione è volta all'individuazione di priorità nel quadro di risorse già destinate a spesa in base alla legislazione vigente e pertanto non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale indicazione non incida su interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

Sugli articoli 11 e 12 nulla da osservare in considerazione del carattere ordinamentale delle relative previsioni.

Circa i contributi previsti all'articolo 13, non si formulano osservazioni in quanto gli stessi sono posti a valere sul Fondo per la promozione della filiera castanicola che costituisce limite di

spesa e gli stessi risultano comprimibili e rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Circa i compiti di vigilanza e repressione previsti dall'articolo 14, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se le amministrazioni interessate possano farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge¹, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti modalità:

- quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, andrebbe modificata al 2022 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Inoltre, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che gli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e la concessione di un contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle

¹ In particolare si tratta degli oneri derivanti dall'articolo 7, che finanzia progetti di ricerca e di sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, nonché la concessione di un contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo e per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, e di quelli derivanti dall'articolo 13, che istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola.

emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, possano effettivamente considerarsi spese di conto capitale, posto che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione di risorse della stessa natura, ossia quelle contenute nel fondo speciale di conto capitale del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Infine, si segnala che sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, sia quello di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativi al bilancio triennale 2022-2024, non recano le disponibilità occorrenti per far fronte agli oneri ad essi imputati. Infatti, attualmente, l'accantonamento di parte corrente presenta disponibilità pari a 7,8 milioni di euro per il 2022, 3,6 milioni di euro per il 2023 e 20,6 milioni di euro per il 2024, mentre quello di conto capitale reca una disponibilità pari a 2,2 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023 e 45 milioni di euro per il 2024.